SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 466.

Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1988 è concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo ordinario annuo dello Stato di lire 3.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei».

3. Dall'anno 1991 il predetto contributo potrà essere rideterminato con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONO PARRINO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985): «Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985».

Si fa presente tuttavia che il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 è stato abrogato, con effetto dal 9 settembre 1988, dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1201):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (BONO PARRINO) il 12 luglio 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 20 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 luglio 1988 e approvato il 3 agosto 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3101):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 22 settembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 6 ottobre 1988.

88G0526

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 467.

Partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, del quale l'Italia fa parte in virtù della legge 3 dicembre 1977, n. 885.

2. Ai suddetti fini è stabilito un contributo di lire 13.493.216.000 per l'anno 1986, da versarsi in un'unica rata.

Art. 2.

1. All'onere di L. 13.493.216.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1988 si provvede parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 885/1977 reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1501):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 17 settembre 1987

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 novembre 1987, con pareri delle commissioni V, VI e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 12 maggio 1988 e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1092):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 28 giugno 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 5 ottobre 1988.

88G0527

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 468.

Partecipazione italiana alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nella misura di dollari USA 159 120.000 pari a L. 254.532.447.750 per il quadriennio 1987-1990.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 63.633.112.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1937):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 24 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 28 gennaio 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 12 maggio 1988 e approvato il 6 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1195):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 20 luglio 1988, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 luglio 1988 e approvato il 28 settembre 1988

88G0528

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 ottobre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro n. 1458/88 in data 14 settembre 1988 ed in data 24 settembre 1988, dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza: giorni 17 e 18 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri: giorni 13 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia:
giorni dal 23 al 26 maggio 1988.

Roma, addì 21 ottobre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A4391

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 ottobre 1988, n. 469.

Disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che vieta ogni nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1990;

Visto l'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87 che conferisce allo Stato membro la facoltà di dettare norme in materia di responsabilità del diritto di reimpianto di vigneti per la produzione di vino da tavola a vigneti per la produzione di vini a denominazione di origine controllata e tra superfici vitate di vigneti appartenenti a quest'ultima categoria di v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento CEE 1442/88 del 24 maggio 1988, art. 1, paragrafo 1, che ampia la facoltà concessa ai conduttori di superfici vitate di procedere alla estirpazione dei propri vigneti al fine di conseguire l'equilibrio del mercato vitivinicolo;

Vista la circolare ministeriale n. 23981 dell'11 ottobre 1980 con la quale, sulla base dei disposti dell'art. 30-*ter*, del regolamento CEE n. 454/80, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conferiva alle regioni il diritto di concedere agli interessati l'autorizzazione ai nuovi impianti di vite;

Considerato che il regime comunitario di blocco degli impianti — salvo limitati ampliamento di superfici vitate a denominazione di origine controllata, autorizzati dalla Comunità economica europea su richiesta motivata dagli Stati membri — ostacola una razionale evoluzione del potenziale vitivinicolo nazionale e l'esercizio della libertà d'impresa;

Considerato che nella linea della politica vitivinicola nazionale e comunitaria è quanto mai doveroso facilitare lo sviluppo di una produzione di qualità;

Ritenuto opportuno provvedere a disciplinare nel territorio nazionale il trasferimento del diritto di reimpianto di superfici vitate per la produzione di vini da tavola o di vini d.o.c. verso altri impianti di vigneti a v.q.p.r.d.;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare di un diritto di reimpianto acquisito ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, può cederlo ad altro operatore avente titolo, attraverso atto notarile opportunamente registrato.

Art. 2.

L'acquirente il diritto di reimpianto di superfici vitate, proveniente da impianti di uve da vino, può esercitare detto diritto su superfici idonee alla produzione di v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) conformemente a quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 822/87, previo parere favorevole da parte dell'autorità amministrativa regionale o delle province autonome nel cui territorio andrà ad essere esercitato il diritto stesso.

Art. 3.

L'atto di compravendita del diritto di reimpianto deve riportare:

generalità dei proprietari delle aziende contraenti;

estremi catastali delle aziende contraenti nonché quelli (comune, partita catastale, foglio di mappa, particelle, superficie) delle superfici estirpate, per le quali si è acquisito il diritto di reimpianto, e di quelle sulle quali viene trasferito il diritto stesso;

rinunzia dell'azienda cedente ad esercitare il diritto di reimpianto ceduto, relativamente alla superficie vitata estirpata;

trascrizione del contratto di trasferimento del diritto di reimpianto, alla conservatoria del registro immobiliare operante nel territorio ove ricade l'azienda cedente;

autorizzazione dell'amministrazione regionale e/o delle province autonome, nel cui territorio viene esercitato il diritto di reimpianto, ad effettuare l'impianto di un determinato vigneto a v.q.p.r.d. per una superficie non superiore a quella oggetto del contratto di compravendita di tale diritto.

Art. 4.

Copia dell'atto di compravendita del diritto di reimpianto va inviata entro trenta giorni dalla stipula del contratto stesso alle regioni o province autonome interessate alla estirpazione ed al reimpianto.

Art. 5.

In conseguenza della cessione del diritto di reimpianto il conduttore dell'azienda concedente il diritto non potrà chiedere l'autorizzazione nell'azienda stessa di nuovi impianti di viti previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 882/87.

Art. 6.

Gli organi regionali il cui territorio è stato interessato alla compravendita dei diritti di reimpianto comunicheranno annualmente entro il 31 dicembre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, l'entità delle aziende interessate e delle relative superfici vitate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 ottobre 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 822/87 (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 del 5 maggio 1987, 2ª serie speciale, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.

Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda:

- le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto;

- le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti;

- negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60% della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE;

- le superfici destinate alla sperimentazione viticola.

3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.

Art. 7. — 1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga:

- d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V,

oppure

- di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.

A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

2. Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1:

- può essere esercitato all'interno della stessa azienda; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione

- può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.

Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda.

3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 4 e 5, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.

4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

5. Prima del 1° gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 83».

— Il regolamento CEE n. 1442/88 (Concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 28 maggio 1988 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 1° agosto 1988, 2ª serie speciale.

Nota agli articoli 1 e 2:

Per il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/87 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 6 del regolamento CEE n. 822/87 si veda nelle note alle premesse.

88G0530

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1988.

Autorizzazione al centro di saggio «F. Gorgone» della Cyanamid Italia S.p.a., in Catania, ad eseguire le prove tossicologiche in conformità agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Vista l'istanza presentata in data 21 maggio 1987 dal centro di saggio «F. Gorgone» della Cyanamid Italia S.p.a., codice fiscale n. 00130300874, con sede e laboratori in Catania, XV Strada, zona industriale, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 29 marzo 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

Il centro di saggio «F. Gorgone» della Cyanamid Italia S.p.a., codice fiscale n. 00130300874, con sede e laboratori in Catania, XV Strada, zona industriale, è autorizzato ad eseguire in conformità dei principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Prove tossicologiche:

1) Tossicità acuta:

per via orale (DL50);

per via cutanea (assorbimento percutaneo) (DL50);

irritazione della pelle;

irritazione degli occhi;

sensibilizzazione della pelle.

2) Tossicità subacuta:

per via orale;

per via cutanea.

3) Tossicità sub-cronica (90 giorni).

4) Tossicità cronica (più di 90 giorni).

5) Studi di cancerogenesi.

6) Studi di fertilità (riproduzione).

7) Studi di teratogenesi.

8) Studi tossicocinetici.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneità del laboratorio di che trattasi sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi di cui all'art. 1 ai fini considerati nel predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1988

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

88A4369

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1988, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convezionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973 n. 31 convertito con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi sopra menzionate, è stato determinato, per l'anno 1988, nella misura dell'1,75 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1988, con cui è stato fissato nella misura dell'11,70 per cento il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1988;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale è stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,75% all'1,45% la cennata commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito agevolato relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1° luglio 1988;

Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi stipulati successivamente al 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre novembre-dicembre 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e pari al 12,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 12,45% per il bimestre novembre-dicembre 1988.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,90% per le operazioni di cui al punto *a*);

2) al 14,20% per le operazioni di cui al punto *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4379

DECRETO 31 ottobre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1988, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei titoli sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri relativi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il decreto del 30 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 7 ottobre 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 13,55 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,15 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,15 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1988 è pari al 13,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4380

DECRETO 31 ottobre 1988.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre novembre-dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,30 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1988 è stato determinato nella misura del 12,85 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1988 è determinato nella misura del 13 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4381

DECRETO 31 ottobre 1988.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre settembre-ottobre 1988, nella misura del 12,20%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 12,85%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1988, nelle seguenti misure:

12,50% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4382

DECRETO 31 ottobre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1988, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da rieonoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione è stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90 per cento;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, con il quale la cennata commissione onnicomprensiva è stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,90% all'1,80%, per le operazioni di finanziamento relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1° luglio 1988;

Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,90% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi perfezionati successivamente al 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1988, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,45 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1988, al 12,45 per cento.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,25% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,35% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4383

DECRETO 31 ottobre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1988, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori è stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre novembre-dicembre 1988, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera *a)*, del decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, è pari all'11,25 per cento;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1988, all'11,25 per cento.

La maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per il secondo semestre dell'anno 1988, all'1,25 per cento.

In conseguenza, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1988, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 212

Corso dei cambi del 31 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1316,400	1316,400	1316,40	1316,400	1316,400	1316,45	1316,500	1316,400	1316,400	1316,40
Marco germanico	743,950	743,950	744,20	743,950	743,950	744 —	744,050	743,950	743,950	743,45
Franco francese	217,890	217,890	218,04	217,890	217,890	217,58	217,860	217,890	217,890	217,89
Fiorino olandese	659,750	659,750	659,75	659,750	659,750	659,72	659,700	659,750	659,750	659,75
Franco belga	35,468	35,468	35,51	35,468	35,468	35,47	35,480	35,468	35,468	35,46
Lira sterlina	2342,250	2342,250	2342,60	2342,250	2342,250	2342,22	2342,200	2342,250	2342,250	2342,25
Lira irlandese	1987,500	1987,500	1988 —	1987,500	1987,500	1987,25	1987 —	1987,500	1987,500	—
Corona danese	193 —	193 —	193,20	193 —	193,800	192,96	192,930	193 —	193 —	193 —
Dracma	9,034	9,034	9,04	9,034	—	—	9,030	9,034	9,034	—
E.C.U.	1541 —	1541 —	1541,40	1541 —	1541 —	1540,98	1540,970	1541 —	1541 —	1541 —
Dollaro canadese	1079,500	1079,500	1080 —	1079,500	1079,500	1079,50	1079,500	1079,500	1079,500	1079,50
Yen giapponese	10,558	10,558	10,55	10,558	10,558	10,55	10,551	10,558	10,558	10,55
Franco svizzero	883,300	883,300	883,75	883,300	883,300	883,30	883,300	883,300	883,300	883,30
Scellino austriaco	105,800	105,800	105,85	105,800	105,800	105,80	105,810	105,800	105,800	105,80
Corona norvegese	199,280	199,280	199,50	199,280	199,280	199,27	199,270	199,280	199,280	199,28
Corona svedese	214,050	214,050	214,25	214,050	214,050	214 —	213,960	214,050	214,050	214,05
FIM	313,600	313,600	313,75	313,600	313,600	313,60	313,600	313,600	313,600	—
Escudo portoghese	8,961	8,961	8,96	8,961	8,961	8,96	8,960	8,961	8,961	8,96
Peseta spagnola	11,256	11,256	11,25	11,256	11,256	11,24	11,242	11,256	11,256	11,25
Dollaro australiano	1082,400	1082,400	1084 —	1082,400	1082,400	1085,35	1082,300	1082,400	1082,400	1082,40

Media dei titoli del 31 ottobre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,300
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,725
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,350
» » » 21- 4-1987/94	72,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	98,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 18-11-1985/90	99,050
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 17- 1-1986/91	99,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,200
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,750
» » » » 1- 8-1984/91	99,650
» » » » 1- 9-1984/91	99,675
» » » » 1-10-1984/91	99,675
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,250
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	98 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,675
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	98 —
» » » » 18- 6-1986/93	95,825
» » » » 17- 7-1986/93	95,800
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	96,200
» » » » 20-10-1986/93	96,775
» » » » 19-12-1986/93	96,850
» » » » 18-11-1987/93	96,400
» » » » 1- 1-1988/93	97,075
» » » » 1- 2-1988/93	97,100
» » » » 1- 3-1988/93	97,150
» » » » 1- 4-1988/93	97,475
» » » » 1-10-1987/94	97,750
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,900
» » » » 1- 4-1985/95	93,725
» » » » 1- 5-1985/95	93,525
» » » » 1- 6-1985/95	93,675
» » » » 1- 7-1985/95	94,950
» » » » 1- 8-1985/95	95,125
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,775
» » » » 1-11-1985/95	95,850
» » » » 1-12-1985/95	95,950
» » » » 1- 1-1986/96	95,850
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,850
» » » » 1- 2-1986/96	95,850

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,775
» » » » 1- 4-1986/96	94,450
» » » » 1- 5-1986/96	94,350
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,750
» » » » 1- 8-1986/96	94,700
» » » » 1- 9-1986/96	94,825
» » » » 1-10-1986/96	94,900
» » » » 1-11-1986/96	95,575
» » » » 1-12-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1987/97	95,975
» » » » 1- 2-1987/97	95,575
» » » » 18- 2-1987/97	95,550
» » » » 1- 3-1987/97	95,525
» » » » 1- 4-1987/97	93,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,500
» » » » 1- 6-1987/97	95,350
» » » » 1- 7-1987/97	94,975
» » » » 1- 8-1987/97	95 —
» » » » 1- 9-1987/97	97,525
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,275
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	101 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,625
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,025
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,550
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,400
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,275
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,375
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,075
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	98 —
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,825
» » » 9,25% 1-10-1990	96,600
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,750
» » » 9,25% 1-12-1990	96,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,325
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,725
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,975
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,900
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,375
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,375
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,350
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,250
» » » » 1983/90 11,50%	106,400
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1987/91 8,75%	99,350
» » » » 1984/92 10,50%	107,200
» » » » 1985/93 9,60%	104,200
» » » » 1985/93 9,75%	105,025
» » » » 1985/93 9,00%	102,300
» » » » 1985/93 8,75%	101,825
» » » » 1986/94 8,75%	101,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M31108

MINISTERO DELL'INTERNO

78° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88 e n. 194/88 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **5680** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. MARCK II TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 254
Lunghezza dell'arma: MM. 362
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5681** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 254
Lunghezza dell'arma: MM. 405
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **5682** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA SHERIFF'S
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50
Lunghezza dell'arma: MM. 201
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 5683 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA SHERIFF'S
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5684 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA SHERIFF'S
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 228
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5685 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA SHERIFF'S
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 291
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5686 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SUPER REDHAWK (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 241
Lunghezza dell'arma: MM. 381
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5687 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. M 81 AFRICAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5688 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. M 81 AFRICAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N 5689 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. M 85 SNIPER
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5690 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. M 85 SNIPER
Calibro: 7,62 x 51 (308 WINCHESTER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (GRILLETTO SEMPLICE REGOLABILE - DIOTTRA REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5691 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8642-C-88 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ROSSI» MOD. 851
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: PICCIONI GIASONE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5692 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK GES.M.B.H.» MOD. 17 L
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 226
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5693 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK GES.M.B.H.» MOD. 19
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5694 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE CON VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5691 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8642-C-88 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ROSSI» MOD. 851
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: PICCIONI GIASONE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5692 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK GES.M.B.H.» MOD. 17 L
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 226
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5693 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK GES.M.B.H.» MOD. 19
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEFEBVRE CRISTINA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5694 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE CON VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5699 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE CON VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5700 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 930
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE CON VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5701 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE CON VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5702 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 STALLION S.A.
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 165,10
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: A SINGOLA AZIONE (CON CILINDRO FISSO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è corredata di cilindro intercambiabile in cal. 22 Magnum.

N. 5703 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. 1873 STALLION S.A. TARGET (MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 165,10
Lunghezza dell'arma: MM. 295
Funzionamento: A SINGOLA AZIONE (CON CILINDRO FISSO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è corredata di cilindro intercambiabile in cal. 22 Magnum.

N. 5704 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5705 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5706 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5707 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5708 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5709 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: MM. 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5710 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5711 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5712 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.» MOD. ALPINE
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5713 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 6 ottobre 1988.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PIETRO BERETTA» MOD. 98 F TARGET (TACCA DI MIRA REGISTRABILE CON VITE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

RETTIFICHE

Al n. 5597 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «Zoli Antonio S.p.A.» Mod. Ritmo Combinato, leggasi: Denominazione: «Zoli Antonio S.p.A.» Mod. Ritmo Combinato *E*.

Al n. 4485 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: *6*, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: *5*.

Nel 76° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1988, alla voce «RETTIFICHE», dove è scritto:

Al n. *3476* del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricarore: 5, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

Leggasi:

Al n. *3376* del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6.

88A4338

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Gumisan

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 10 ottobre 1972 alla impresa Siapa - S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato Gumisan, già registrato al n. 1116.

88A4375

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 15.000.000, disposto da Bechi Guglielmo con testamento olografo n. 4193/960 di repertorio, a rogito dott. Mario Forcella, notaio in Milano.

88A4395

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1988, il sig. Montagner Gabriele, segretario presso il provveditorato agli studi di Treviso, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto e Trentino-Alto Adige per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del sig. Perra Efisio.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1988, il sig. Russo Corrado, segretario presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione della sig.ra Cristiano Caterina.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1988, il dott. De Santis Giorgio, direttore di sezione presso l'Università degli studi di Bari, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Puglia e Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Venezia Andrea.

Con decreto ministeriale 21 agosto 1988, il sig. Castiglione Minischetti Leonardo, segretario presso il provveditorato agli studi di Bari, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Puglia e Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione della sig.ra Andriani Caterina

Con decreto ministeriale 28 settembre 1988, il dott. Gaetano Spinelli, direttore amministrativo presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio e Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott Angelo Vallati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1988, il sig Vittorio Albanese, segretario in servizio presso il provveditorato agli studi di Bergamo e il rag. Carlo Repizzi, direttore di ragioneria presso l'Università degli studi di Milano, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale della Lombardia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione, rispettivamente, della sig.ra Daniela Pedercini e del dott. Americo Tiso

88A4377

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . L. 220.000
- semestrale L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale L. 28.000
- semestrale L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale L. 105.000
- semestrale L. 58.000

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 28.000
- semestrale L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale L. 375.000
- semestrale L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189